

Accordo provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

Il 25 luglio 2011, presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino

tra

ANCE Pesaro Urbino, rappresentata dal Presidente Gianfranco Santilli e da una delegazione negoziale composta da Valter Bucci, Domenico Muggeo, Alberto Roscini, assistita dai funzionari Stefania De Regis e Daniele Tanoni

e

FENEAL-UIL, nella persona di Vito Adragna, FILCA-CISL, nelle persone di Giovanni Giovanelli e Paolo Ferri e FILLEA-CGIL, nella persona di Giuseppe Lorenzi

Premesso

- che l'attuale difficile situazione del settore edile del territorio rende oltremodo delicato il rinnovo dell'accordo integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2010;
- che è comunque intenzione di parte datoriale e parte sindacale sottoscrivere un rinnovo contrattuale che, tenendo conto delle difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio provinciale e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti.

Le Parti in epigrafe convengono di rinnovare il Contratto integrativo provinciale delle imprese edili ed affini, integrativo del CCNL 18 giugno 2008 come rinnovato il 19 aprile 2010.

Art. 4 Elemento variabile della retribuzione

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), di cui all'art. 38 lett. f) e all'art. 46 del CCNL, è concordato, a far data dal 1° settembre 2011, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai seguenti cinque indicatori, considerati con lo stesso valore ponderale (20% ciascuno):

- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
- monte salari denunciato in Cassa Edile
- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
- valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT
- numero di imprese iscritte in Cassa Edile

L'EVR, che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR, viene fissato, per il triennio di vigenza del presente accordo, nella misura del 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

L'EVR, determinato a consuntivo sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'EVR e la procedura di verifica aziendale si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del CCNL. Le imprese che intendano attivare la procedura per la disapplicazione dell'EVR in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Le Parti procederanno alla verifica dei parametri dell'EVR da liquidare nell'anno 2011 entro il mese di settembre.

Le Parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di temperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore.

Art. 7 Ferie, gratifica natalizia, riposi annui – Accantonamento presso la Cassa Edile – Modalità di attuazione

In relazione all'accantonamento presso la Cassa Edile della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui dei lavoratori assenti per malattia di cui all'art. 18 del CCNL, a decorrere dal 1° ottobre 2011, cessa il regime di mutualizzazione del suddetto onere e l'accantonamento sarà effettuato dall'impresa esclusivamente per i propri lavoratori assenti per malattia.

Art. 11 Malattia ed infortunio

L'impresa che intenda richiedere il rimborso del trattamento di malattia di cui all'art. 26 del CCNL avrà l'onere di esibire alla Cassa Edile il prospetto paga sottoscritto dal lavoratore, a documentazione dell'avvenuta anticipazione del trattamento stesso.

Art. 15 Mensa

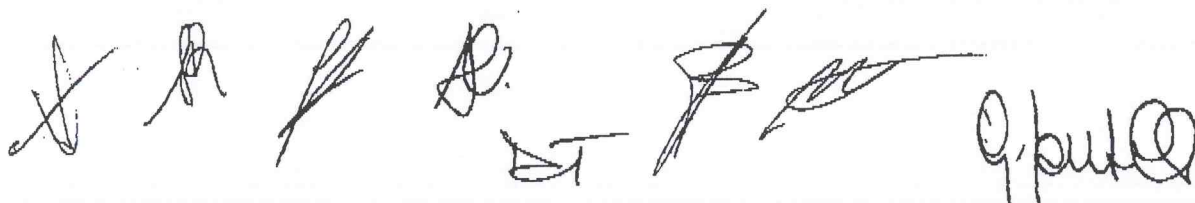
A partire dal 1° gennaio 2012, l'indennità sostitutiva di mensa verrà adeguata, con periodicità annuale, alla variazione dell'indice dei prezzi ISTAT registrata rispetto all'anno precedente.

Art. 18 Cassa Edile

Nella consapevolezza delle difficoltà per il bilancio della Cassa Edile derivanti dalla difficile situazione del settore, ma nell'ottica comune di consentire all'Ente di proseguire la propria attività a favore dei lavoratori delle imprese iscritte e di mantenere un ruolo forte e attrattivo per tutte le imprese del territorio, si procede alla seguente rimodulazione dei contributi:

- il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del fondo Anzianità Professionale Edile (APE) viene portato al 3,64%

Le Parti concordano che il contributo aggiuntivo pari allo 0,10% che la Cassa Edile ristorna al Comitato Paritetico Territoriale in virtù dell'accordo sindacale del 29 gennaio 2009 comprende anche il finanziamento dell'attività svolta dal Rappresentante dei



Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), istituito in virtù dell'accordo sindacale del 27 aprile 2010.

Le Parti si incontreranno al fine di valutare l'attività del RSLT e le necessità relative al finanziamento di tale attività con la previsione di addebitare la contribuzione esclusivamente alle imprese che non abbiano un RLS aziendale debitamente formato.

A far data dal 1° luglio 2011, la Cassa Edile riconosce il trattamento sostitutivo dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni agli apprendisti delle imprese iscritte esclusivamente nei casi di sospensione del lavoro per eventi meteorologici. Sono confermati i presupposti per il riconoscimento del suddetto trattamento sostitutivo. Il trattamento concesso agli apprendisti di un'impresa nell'anno di bilancio non potrà eccedere quanto versato dall'impresa stessa alla Cassa Edile a titolo di contribuzione.

Le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2012 al fine di valutare la situazione relativa alla contribuzione relativa al Fondo per i lavori usuranti e pesanti attualmente posta a carico della Cassa Edile.

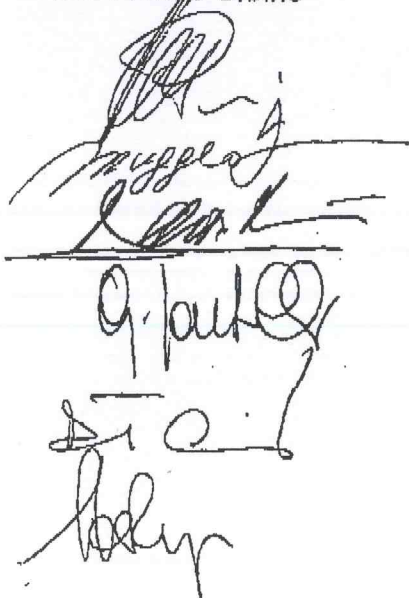
Art. 27 Decorrenza e durata

Il presente accordo, di durata triennale, si applica a decorrere dalla data odierna, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza.

Dichiarazione congiunta

Sulla base del comune interesse ad uno sviluppo corretto dell'attività edile nella Provincia di Pesaro Urbino, le Parti sono impegnate a proseguire ed intensificare il reciproco impegno a favore della salute e sicurezza sul lavoro ed a favore della legalità. A tale proposito, le Parti si impegnano a prevedere occasioni di confronto sull'andamento dell'attività nel territorio e sui temi della tutela delle condizioni di lavoro, del mercato del lavoro e della gestione degli appalti da parte della committenza pubblica e privata.

ANCE Pesaro Urbino



FENEAL UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

